

	Ente COMUNE DI SOLTO COLLINA Provincia di Bergamo	Numero 26	Data 28-09-2020
OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-2019			

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventi** addì **ventotto** del mese di **settembre** alle ore **20:00**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

MAURIZIO ESTI	SINDACO	Presente
COSTANTINO CONSOLI	VICE SINDACO	Presente
DAVIDE GHIDINI	CONSIGLIERE	Presente
NISIDE BERTOLA	CONSIGLIERE	Presente
CLAUDIO NEGRINELLI	CONSIGLIERE	Presente
ANDREA PEDRETTI	CONSIGLIERE	Presente
STEFANO MICHELINI	CONSIGLIERE	Presente
SABRINA AMAGLIO	CONSIGLIERE	Presente
ANDREA PEDEMONTI	CONSIGLIERE	Presente
VALTER SPELGATTI	CONSIGLIERE	Assente
DANIELE ZIBONI	CONSIGLIERE	Presente

Assistite il Segretario Comunale DOTT.SSA COSIMA DE CARLO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il DOTT. MAURIZIO ESTI nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato:

Illustra l'argomento il Responsabile del Settore Finanziario esponendo con ampia ed esauriente relazione i contenuti della proposta;

Interviene il consigliere Pedemonti che ritiene questa proposta sia comunque un ottimo intervento, tuttavia ritiene riduttivo limitarsi alla riduzione del 25% di parte variabile. Ritiene si potesse fare molto di più anche in considerazione dei cospicui trasferimenti erariali;

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO l'attuale contesto di emergenza generato dalla diffusione del contagio da COVID-19 ed i vari provvedimenti emanati dal Governo recanti misure urgenti in campo sanitario, sociale e di sostegno economico a famiglie, lavoratori ed imprese per far fronte all'emergenza epidemiologica ed alle ripercussioni a livello socio-economico;

VISTE:

- la deliberazione di ARERA n. 158/2020 del 5 maggio 2020 con la quale sono state adottate misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione di ARERA n. 238/2020/R/rif del 23 giugno 2020 con la quale sono state adottate misure per la copertura dei costi efficienti di servizio e di investimento del servizio di gestione integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020/2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- la nota IFEL del 24/04/2020 nella quale si pone attenzione alla possibilità per l'ente locale di intervenire a favore di specifiche categorie economiche colpite dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria, con specifiche contribuzioni, finanziate da entrate proprie del bilancio comunale, anche straordinarie;
-

DATO ATTO che le riduzioni della TARI 2020 previste nella citata delibera ARERA n. 158/2020, che i Comuni dovranno riconoscere per dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo, sono in parte obbligatorie (utenze non domestiche di cui alle tabelle 1a, 1b e 2 dell'allegato A alla delibera) ed in parte facoltative (utenze non domestiche di cui alla tabella 3 dell'allegato A alla delibera ed utenze domestiche);

EVIDENZIATO che, seppure nella delibera di ARERA n. 238/2020 è prevista la facoltà per l'Ente di valorizzare nel PEF un conguaglio che consenta nelle annualità successive al 2020 di recuperare le minori entrate tariffarie derivanti dalle riduzioni previste, le agevolazioni atipiche che si intendono approvare, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013, che comportano un minor introito a titolo di TARI, saranno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e finanziate con risorse di bilancio garantendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che per le utenze non domestiche le agevolazioni deliberate da ARERA sono correlate agli interventi governativi che hanno disposto la chiusura di numerose attività, con conseguente riduzione della produzione di rifiuti, in base ai seguenti criteri:

- per le attività che possono essere ricomprese nelle casistiche della Tabella 1a della delibera 158/2020 l'agevolazione consiste nella riduzione della quota variabile della tariffa che viene azzerata per i giorni di sospensione;

- per le attività che possono essere ricomprese nelle casistiche della Tabella 1b della delibera 158/2020 l'agevolazione consiste nella riduzione della quota variabile della tariffa del 25% (pari a tre mensilità);
- per le attività che possono essere ricomprese nelle casistiche della Tabella 2 della delibera 158/2020 l'agevolazione consiste nella riduzione della quota variabile della tariffa che viene ridotta del 25% oppure azzerata per i giorni di sospensione;
- per le attività che possono essere ricomprese nelle casistiche della Tabella 3 della delibera 158/2020 l'agevolazione facoltativa consiste nella riduzione tariffaria commisurata ai minori quantitativi di rifiuti prodotti;

-

RILEVATO tuttavia, che la minore produzione di rifiuti dovuta alla sospensione delle attività, ha inciso in misura limitata sull'ammontare complessivo dei costi per il servizio di gestione integrato dei rifiuti, in quanto lo stesso è stato comunque erogato su tutto il territorio comunale e per tutto il periodo interessato dalle chiusure obbligatorie e che per contro si è registrato un incremento dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. in data odierna con la quale sono state confermate per l'anno 2020 le tariffe TARI applicate nell'anno 2019, deliberate con atto consiliare n. 5 del 26.03.2019;

SOTTOLINEATO che le agevolazioni che si intendono adottare sono limitate al solo anno 2020 essendo finalizzate a limitare le difficoltà determinate per le **utenze TARI non domestiche** dal difficile contesto socio-economico;

RITENUTO opportuno determinare per le utenze non domestiche indicate nell'allegato A della deliberazione ARERA n. 158/2020 ricomprese nelle tabelle 1a, 1b e 2 **un'agevolazione del 25%** della quota variabile della tariffa, così come per quelle indicate nella tabella 3 a condizione, per quest'ultime, che sia presentata l'autocertificazione richiesta, debitamente compilata con l'indicazione del periodo di chiusura volontaria o della minor attività svolta a causa delle misure di contenimento in vigore;

DATO ATTO, altresì, che a decorrere dal 2020, come previsto dall'art. 58-quinques della Legge n. 157/2019, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 2.9, unitamente alle banche, in luogo della categoria 2.8, indicata dal D.P.R. n. 158/1999, e che ciò consentirà un risparmio per le stesse, in quanto i coefficienti sono inferiori, ma un aggravio per le altre utenze non domestiche sulle quali verranno distribuiti maggiori costi;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, ed in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 106, comma 3-bis, della Legge di conversione del D.L. 34/2020 ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020–2022 degli enti locali;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 106, comma 3-bis, della Legge di conversione del D.L. 34/2020 ha disposto che *“Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13,*

comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre”;

-

VISTO lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali D.lgs. n. 267/2000 e il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;

VISTI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000 inseriti nel presente atto;

INDETTA la votazione a scrutinio palese che ottiene il seguente esito:

- presenti n. 10
- votanti n. 10
- favorevoli n. 8
- contrari n.2 (Pedemonti e Ziboni)
- astenuti n.0

DELIBERA

1. Le premesse, che qui s'intendono riportate integralmente, sono parte sostanziale ed essenziale del presente provvedimento,
2. di determinare per l'anno 2020 l'agevolazione sulla tassa rifiuti per **le utenze non domestiche nella misura del 25% della quota variabile della tariffa** per le attività indicate nell'allegato A della delibera ARERA n. 158/2020 alle tabelle 1a, 1b, e 2;
3. di determinare per l'anno 2020 l'agevolazione sulla tassa rifiuti per le utenze non domestiche nella misura del 25% della quota variabile della tariffa per le attività indicate nell'allegato A della delibera ARERA n. 158/2020 nella tabella 3 a condizione sia presentata l'autocertificazione, debitamente compilata con l'indicazione del periodo di chiusura volontaria o della minor attività svolta a causa delle misure di contenimento in vigore;
4. di dare atto che le agevolazioni atipiche approvate, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013, comporteranno un minor introito TARI che sarà iscritto in bilancio come autorizzazioni di spesa e finanziato con risorse di bilancio garantendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;
5. di dichiarare, con voti favorevoli n. 8, contrari 2 (Pedemonti, Ziboni) astenuti n. 0, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D. Lgs. N. 267/2000.

/



AGEVOLAZIONI TARI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID- 2019

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 I comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ESPRIME

- PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità contabile della deliberazione suindicata.

Addì, 19-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to **Mariangela Persiani**

AGEVOLAZIONI TARI PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID- 2019

Il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 I comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ESPRIME

- PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della deliberazione suindicata.

Addì, 19-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **Mariangela Persiani**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. MAURIZIO ESTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA COSIMA DE CARLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line dell'Ente il giorno 30-10-2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, D.Lgs.n.267/2000.

Solto Collina, lì 30-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA COSIMA DE CARLO

Estremi esecutività

Divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 art.134 del T.U. – D.Lgs.n.267/2000

Solto Collina lì 24-11-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA COSIMA DE CARLO

È copia conforme all'originale.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA COSIMA DE CARLO